

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 10-6456

**Art.6 comma 8 L.184/83: approvazione criteri in materia di interventi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Modifica alle DD.G.R. n. 79-11035 del 17/11/2003, n. 23-12511 del 9/11/2009 e n. 40-939 del 3/11/2010.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

la Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Diritto del minore ad una famiglia” di modifica della Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori “ rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito di una famiglia, individuando nello strumento dell’affidamento familiare l’intervento maggiormente rispondente ai bisogni di un minore in difficoltà;

l’art. 1, comma 3 della legge n. 149/2001, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia;

la Legge 4 Maggio 1983, n. 184, all’art. 80, comma 4, prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che accolgono minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi “sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche”;

l’art. 6, comma 8, della legge n. 184/83, così come sostituito dalla legge n. 149/01, dispone, inoltre, che nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di 18 anni degli adottati.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184 e s.m.i. e di quanto specificamente previsto dal citato art.6, comma 8, con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 venivano approvate linee d’indirizzo per la regolamentazione degli affidamenti familiari di minori e venivano altresì previste specifiche forme di sostegno economico delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, convenzionalmente definite adozioni difficili;

la citata deliberazione prevede l’erogazione di un contributo mensile, pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari, indipendentemente dal reddito, a favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso;

tale contributo, a carico degli enti locali singoli o associati gestori delle funzioni socio assistenziali, è fissato nella misura dell'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS), senza previsioni di maggiorazioni, se non in casi particolarmente gravi, su decisione dell'ente locale competente;

la competenza ad erogare il suddetto contributo spetta al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali sul cui territorio risiede, insieme al minore adottato, la nuova famiglia costituita;

la citata D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 prevedeva originariamente, quale criterio di accesso al contributo, che la sentenza di adozione emessa dal Tribunale per i Minorenni fosse successiva alla data di recepimento della deliberazione medesima, da parte dell'Ente gestore competente.

Evidenziato che:

l'Amministrazione regionale con DGR n. 23-12511 del 9.11.2009 ha ampliato la possibilità di accesso al contributo mensile, prevedendo che possano accedere tutte le famiglie interessate che presentino i requisiti previsti, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione;

con successiva DGR n. 40-939 del 3.11.2010 è stata inoltre introdotta la possibilità di accesso al contributo anche da parte di coppie residenti fuori regione che abbiano adottato minori residenti in Piemonte e comunque in carico ai servizi sociali della Regione Piemonte prima dell'adozione;

l'Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili, da ripartirsi secondo criteri riferiti al numero di casi in carico ed al numero di istanze di accesso al contributo presentate dalle famiglie aventi diritto.

I minori rientranti nella tipologia in esame, in carico agli Enti gestori al 30.09.2012, risultavano essere 112, confermando lo stesso dato riferito all'anno 2011.

Verificato che:

nel corso degli anni, l'attuazione operativa delle previsioni contenute nella citata D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, da parte degli Enti gestori, ha fatto emergere criticità sulla corretta interpretazione ed applicazione delle medesime;

sono altresì pervenuti quesiti specifici e richieste di chiarimento ricorrenti su aspetti e tipologie di adozione non espressamente previsti dalla citata deliberazione;

in base all'annuale monitoraggio svolto dalla competente Direzione ed alle rendicontazioni annualmente trasmesse dagli Enti gestori, sono emerse disomogeneità di applicazione in particolare per quanto riguarda l'ammontare della quota mensile di contributo spese definito ed erogato dal singolo Ente gestore;

ritenuto, pertanto, necessario assicurare l'uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale, riportando in un unico testo tutte le previsioni inerenti gli interventi a sostegno delle adozioni difficili contenute nella DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, che dia conto delle integrazioni progressivamente introdotte dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti

richiamati, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel tempo ed introducendo inoltre talune ulteriori previsioni specifiche in merito;

si procede all'approvazione dell'Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, in sostituzione di quanto previsto dalla DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 nella parte relativa agli interventi a sostegno delle adozioni difficili e di quanto successivamente previsto con le DGR n. 23-12511 del 9.11.2009 e n. 40-939 del 3.11.2010.

Si dà inoltre atto che la Regione Piemonte, come previsto dalla DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, continuerà a concorrere annualmente alla parziale copertura degli oneri degli Enti gestori per il sostegno delle adozioni difficili, con uno stanziamento che per l'anno 2013 corrisponde ad € 200.000,00, sulla base dei seguenti dati, rilevati attraverso l'annuale monitoraggio effettuato presso gli Enti gestori dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia:

- numero dei casi in carico;
- entità della spesa sostenuta, considerata per un importo massimo pari all'entità del contributo base previsto per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato in misura non superiore al 30% nell'ambito dello specifico progetto di intervento, secondo quanto previsto nell'Allegato 1.

Alla relativa spesa, che per l'anno 2013 viene quantificata in € 200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili sull'UPB 19061 (cap 179629/013).

Si dà inoltre atto che al finanziamento degli interventi oggetto del presente provvedimento, concorrono, oltre ai contributi regionali a tale scopo dedicati, i trasferimenti erogati annualmente ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e sul Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. Tali risorse concorrono alla realizzazione delle seguenti aree di intervento:

- responsabilità familiari (cui afferisce il presente provvedimento);
- disabilità e non-autosufficienza;
- povertà ed esclusione sociale.

Si prevede che le famiglie già ammesse al contributo spese possano continuare ad usufruire del contributo fino ad oggi riconosciuto, anche se di importo superiore al massimo stabilito con il presente provvedimento (contributo base per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%), nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento.

Tutto ciò premesso;

visto l'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)";

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013",

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “assestamento al bilancio per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015”;

vista la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013;

vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;

vista la DGR n. 35 – 5974 del 17/06/2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”;

vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”;

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;

vista la L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004;

vista la D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003;

vista la D.G.R. n. 23-12511 del 9.11.2009;

vista la D.G.R. n. 40-939 del 3.11.2010;

visto il parere della Consulta Regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari espresso in data 17 settembre 2013;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/ o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenuti nell’Allegato1), parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che, per le considerazioni in premessa descritte, le suddette previsioni sostituiscono quanto contenuto nella DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 nella parte relativa agli interventi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quanto contenuto nella DGR n. 23-12511 del 9.11.2009 e nella DGR n. 40-939 del 3.11.2010;

- di prevedere che la Regione Piemonte, come già stabilito dalla DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, concorra annualmente alla parziale copertura degli oneri degli Enti gestori per il sostegno delle adozioni difficili, con uno stanziamento che per l’anno 2013 corrisponde ad € 200.000,00, sulla base dei seguenti dati, rilevati attraverso l’annuale monitoraggio effettuato presso gli Enti gestori dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia:

- numero dei casi in carico;

- entità della spesa sostenuta, considerata per un importo massimo pari all’entità del contributo base previsto per l’affidamento familiare, eventualmente maggiorato in misura non superiore al 30% nell’ambito dello specifico progetto di intervento, secondo quanto previsto nell’Allegato 1;

- di prevedere che alla spesa complessiva di € 200000,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si faccia fronte con stanziamenti di cui all'UPB 19061 (cap 179629/013), che presenta la necessaria disponibilità;
- di prevedere che le famiglie già ammesse al contributo spese, possano continuare ad usufruire del contributo fino ad oggi riconosciuto, anche se di importo superiore al massimo stabilito con il presente provvedimento (contributo base per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%), nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Criteria e modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/ o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

**a) Requisiti di accesso al contributo spese**

Possono accedere al contributo spese tutte le famiglie residenti in Piemonte che abbiano adottato un minore di età superiore ai dodici anni e/ o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a seguito di una sentenza definitiva di adozione (*si fa luogo all'adozione*), indipendentemente dalla data di emissione della sentenza di adozione.

Possono, inoltre, accedere al contributo spese tutte le famiglie residenti fuori regione che abbiano adottato un minore rientrante nella tipologia in esame, a seguito di una sentenza definitiva di adozione (*si fa luogo all'adozione*), indipendentemente dalla data di emissione della sentenza di adozione, a condizione che il minore adottato, precedentemente all'ingresso in famiglia, risultasse residente in Piemonte o comunque in tutela e/ o in carico ai servizi sociali della regione Piemonte .

I requisiti riferiti alla presenza di un handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'età, devono sussistere fin dal momento dell'emissione della sentenza di adozione.

In particolare, in riferimento all'età, il minore deve aver compiuto i 12 anni al momento della sentenza di adozione.

**b) Ambito di ulteriore applicazione: adozione in casi particolari (art. 44 lett. d, L. 184/83 e smi).**

Le provvidenze economiche previste, possono essere eccezionalmente estese, in base alla valutazione del servizio di competenza, e nell'ambito dello specifico progetto di intervento, ai minori rientranti nella fattispecie delle adozioni in casi particolari, art 44 lettera d)

Le adozioni in casi particolari riguardano situazioni di minori i quali possono essere adottati anche quando non ricorrano le condizioni previste per l'adozione piena.

Tale tipo di adozione, disciplinata dall'art. 44 della legge n.149/01, non ha gli stessi effetti dell'adozione piena, non recidendo i rapporti fra l'adottato e la sua famiglia d'origine, tuttavia essa consente di dare consistenza giuridica ad un rapporto che si è instaurato e consolidato nel tempo .

Si valuta, quindi che, nell'ambito delle adozioni in casi particolari, quella in esame (adozione ex art. 44 lett. d) sia la tipologia che maggiormente si avvicina, come finalità e principio, all'adozione piena, poiché si prefigge di rendere effettivo, per un minore, il diritto ad una famiglia.

### **c) Titolarità della presa in carico e della competenza economica**

La competenza ad erogare il contributo spese spetta all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali sul cui territorio risiede, insieme al minore adottato, giuridicamente figlio della coppia, la nuova famiglia costituita.

L'erogazione del contributo spese deve rientrare nel più ampio progetto di intervento a sostegno al minore, della coppia e della famiglia, con la messa a disposizione di interventi finalizzati all'inserimento del minore, sia in ambito familiare che sociale.

Tali interventi dovranno essere realizzati in collaborazione con i servizi dell'ASL di competenza.

Nel caso di minore adottato da una coppia residente fuori regione, la competenza ad erogare il suddetto contributo spetta all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali che risultava titolare della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente.

La presa in carico del caso, ed il sostegno al minore, alla coppia ed alla famiglia, sono di competenza del servizio sociale di riferimento territoriale, in base alla residenza del nuovo nucleo costituito, ferma restando la dovuta collaborazione tra i due servizi (quello di provenienza e quello di accoglienza del minore) ai fini della buona riuscita dell'inserimento.

### **d) Entità del contributo e decorrenza della sua erogazione**

Il contributo spese è fissato nella misura dell'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS), ed è equiparato al contributo base previsto per l'affidamento familiare senza previsioni di maggiorazioni se non in casi particolarmente gravi su decisione dell'ente locale competente e comunque in misura non superiore al 30% del contributo base, nell'ambito dello specifico progetto di intervento.

Il diritto di beneficiare del contributo spese decorre dalla data di presentazione della richiesta all'Ente gestore competente, che accoglie l'istanza nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

La corresponsione del contributo spese avviene in riferimento ad un progetto più complessivo di sostegno ed accompagnamento della genitorialità a favore del minore e della sua famiglia